



COMUNE DI TRAMATZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 00.00.2023

Indice:

Art.		Pag.
1	Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento	3
2	Gestione e classificazione dei rifiuti	3
3	Soggetto attivo	3
4	Presupposto per l'applicazione del tributo	3
5	Soggetti passivi	4
6	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	5
7	Esclusione per la produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	5
8	Superfici degli immobili	6
9	Determinazione della tariffa	7
10	Articolazione della tariffa	7
11	Tariffa per le utenze domestiche	7
12	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	8
13	Tariffa per le utenze non domestiche	9
14	Classificazione delle utenze non domestiche	9
15	Tariffa giornaliera	9
16	Tributo provinciale	10
17	Esenzioni e agevolazioni	10
18	Condizioni tariffarie agevolate	10
19	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	11
20	Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti	12
21	Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti	13
22	Riduzione per compostaggio domestico	15
23	Ulteriori riduzioni ed esenzioni	15
24	Cumulo di riduzioni o agevolazioni	15
25	Obbligazione tributaria	16
26	Dichiarazione	16
27	Presentazione della dichiarazione	17
28	Contenuto della dichiarazione	18
29	Reclami, richieste di informazioni o di rettifica degli importi	19
30	Versamento	20
31	Ulteriori rateizzazioni	21
32	Poteri del Comune	21
33	Entrata in vigore e abrogazioni	22
	ALLEGATO A – Categorie di utenze non domestiche	23

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applica e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento.
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni emanate da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 2 – Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti

1. Ai fini della gestione e della classificazione dei rifiuti, ad ogni effetto di legge, si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso direttamente dal Comune di Tramatza.

Articolo 4 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie ed indipendentemente dall'essere state dichiarate al catasto edilizio urbano;
 - b) **aree scoperte**: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**: le superfici adibite a civile abitazione e quelle utilizzate come autorimessa, magazzino, deposito, cantina, ecc;
 - d) **utenze non domestiche**: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, e i giardini;

- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

In caso di comunicazione di cessazione di attività, l'immobile con destinazione d'uso non domestica:

- verrà assoggettato alla categoria domestica se iscritto in catasto nella categoria A (eccetto A10), C2, C6, C7;
 - verrà assoggettato alla categoria non domestica codice 2.4 (esposizioni – magazzini) se iscritto in catasto nelle categorie A10, B, C (eccetto C2, C6, C7), D o nel caso non sia stato dichiarato al catasto edilizio urbano;
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 5 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici di rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento abusivo di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 7 – Esclusione per la produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti o sostanze per le quali la normativa sui rifiuti di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che al suo smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti o sostanze comunque non conferibili al pubblico

servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di riduzione indicate nel seguente elenco:

Attività	% di riduzione
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20
Laboratori fotografici, eliografie	20
Autoriparatori, elettrauti	30
Studi medici, gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici e di analisi	10
Attività nel campo dell'edilizia	15
Autoservizi, autolavaggi, autorimesse	10
Laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50
Metalmeccanici e fabbri	15
Falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche	20
Tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20
Caseifici e cantine vinicole	20
Marmisti e lapidei	30

3. Per fruire dell'esclusione o dell'agevolazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codici CER;
- b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate.

Articolo 8 – Superfici degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Il Comune, nella fase di accertamento, così come previsto dal comma 646 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, può considerare come superficie imponibile quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a metri 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore.

Articolo 9 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa, così come previsto dal comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata, sulla base del Piano Economico Finanziario predisposto ed approvato così come previsto dalle deliberazioni di ARERA, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data fissata dalle norme statali o, se successiva, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, se approvata entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 10 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Articolo 11 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono la pertinenza, le tariffe per unità di superficie.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Articolo 12 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell'utenza per **almeno 60 giorni nell'anno solare** (ad esempio le collaboratrici domestiche).
2. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, sono comunque esclusi, o esclusi in modo proporzionale all'effettivo periodi di assenza, con riferimento alla sola quota variabile:
 - a) Gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, qualora dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - b) Gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, che per motivi di studio o di lavoro abbiano un diverso domicilio, per un periodo di durata superiore a sei mesi nell'anno, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa
 - c) I soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedono o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, nel seguente modo:

Superficie	n. componenti
Fino a mq. 70	1
Da mq 71 a mq 120	2
Da mq 121 a mq 150	3
Da mq 151 a mq 200	4
Oltre mq 200	5

4. Le cantine, le autorimesse, i locali di deposito si considerano utenze domestiche condotte da n. 1 occupante. Su denuncia del contribuente possono essere considerate pertinenza

dell'abitazione principale (e quindi incluse nel computo della superficie imponibile tari dell'abitazione principale) nella misura di 1 unità per categoria, gli immobili accatastati nelle categorie C2, C6 e C7 a condizione che siano ubicate all'interno del perimetro urbano.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione tenute a disposizione dagli stessi (c.d. "seconde case"), il numero degli occupanti è fissato nel seguente modo:

Superficie	n. componenti
Fino a mq. 70	1
Da mq 71 a mq 120	2
Da mq 121 a mq 150	3
Da mq 151 a mq 200	4
Oltre mq 200	5

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;
7. Agli immobili adibiti a Bed and Breakfast ai sensi di quanto disposto L.R. 12.08.1998 n°27, si somma un componente ai componenti residenti.

Articolo 13 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 14 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata, la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale nella quale risulta il codice ATECO.

Articolo 15 – Tariffa giornaliera

1. La tariffa si applica ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, senza considerare riduzioni e aumentandola sino al 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 16 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Articolo 17 – Esenzioni e agevolazioni

1. È prevista l'ESENZIONE per le categorie:

UTENZE NON DOMESTICHE	
Tipologia	Attività esercitata
Locali utilizzati per il culto pubblico da confessioni religiose riconosciute	Culto in senso stretto, catechesi, cerimonie e manifestazioni religiose
I locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune di Tramatza, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.	
Locali utilizzati da associazioni no profit, onlus, associazioni sportive dilettantistiche	Sportiva, culturale, sociale, ricreativa

2. È prevista l'AGEVOLAZIONE per le categorie:

UTENZE NON DOMESTICHE

Tipologia	% di riduzione
Uso stagionale o uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. Riduzione non cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali	15 parte variabile

UTENZE DOMESTICHE	
Tipologia	% di riduzione
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni all'anno	30 parte variabile
Abitazione con un unico occupante residente, come emergente dalla risultanze anagrafiche	30 parte variabile

3. Le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se comunicate all'Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale o di variazione.

Articolo 18 – Condizioni tariffarie agevolate

1. In sede di deliberazione tariffaria l'Ente può prevedere condizioni tariffarie agevolate per gli utenti delle utenze domestiche che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate.
2. In sede di deliberazione tariffaria l'Ente può prevedere riduzioni tariffarie e/o agevolazioni per le utenze non domestiche che, a causa di eventi o situazioni particolari, hanno dovuto interrompere o limitare la propria attività.

Articolo 19 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti.
2. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito della zona, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:
 - 40 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è inferiore a 400 metri lineari;
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per

imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

**Art. 20 - Riduzioni tariffarie per minore produzione
e per smaltimento in proprio di rifiuti**

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.
4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

Art. 21 - Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della L. n. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono

accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al riciclo.

2. Sino all'intervenuta determinazione dell'effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti riciclati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a riciclo verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:
 - a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzati per il riciclo e per i quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, l'avvenuto riciclo dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo all'applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il riciclo da parte del gestore del servizio pubblico, nel qual caso sarà applicata una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a riciclo.
 - b) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al riciclo dei rifiuti assimilati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al 60% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al recupero, a condizione che venga dimostrato il riciclo di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il 50% della produzione ponderale complessiva.
3. La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. n. 158/1999. Anche in tale ipotesi, nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell'avvenuto riciclo, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.
4. Le riduzioni previste per minore produzione di rifiuti, per avvio allo smaltimento in proprio e per avvio al recupero di rifiuti assimilati agli urbani, ove cumulabili tra loro a fronte di una pluralità di interventi attuati contestualmente dal contribuente, possono giungere al massimo sino alla riduzione di tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

5. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell'agevolazione: - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo; - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo; - periodo dell'anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo;
6. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.
7. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
8. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'agevolazione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all'agevolazione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti.
9. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'articolo 6, comma 4, della L. n. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
 - autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
 - copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
 - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.
10. A norma dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo secondo le disposizioni di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento.

Art. 22 - Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della L. n. 147/2013, il Comune potrà prevedere che le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 15%, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. Contestualmente alla presentazione di istanza e di impegno alla pratica di compostaggio, il contribuente deve procedere alla riconsegna del contenitore adibito al conferimento della frazione umida. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Articolo 23 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

Articolo 24 – Cumulo di riduzioni o agevolazioni

2. Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
3. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto, fatta eccezione di quanto previsto all'art. 19 comma 2.

Articolo 25 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree. La TARI è dovuta per il periodo dell'anno nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. Le richieste di cessazione producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è stata presentata entro i termini di cui al presente regolamento ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
3. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario, ovvero nel caso che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o accertamento d'ufficio.
4. Le richieste di variazione che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine previsto dal presente regolamento ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le variazioni che comportano un incremento dell'importo da addebitare al contribuente, conseguenti a dichiarazione o accertate d'ufficio, producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
6. Le richieste di agevolazione e di esenzione decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.
7. Le richieste di variazione presentate ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006, devono essere presentate entro il 30 giugno e decorrono dall'anno successivo.

Articolo 26 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le persone fisiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo che intendano far valere situazioni non desumibili dagli atti d'ufficio;

La dichiarazione assume anche valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'articolo 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 18.01.2022

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 4. Se non si sono verificate variazioni che influiscono sull'applicazione del tributo, restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU/TARES).

Articolo 27 – Presentazione della dichiarazione

1. I soggetti obbligati provvedono a inoltrare la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dal Comune, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, detenzione, possesso, variazione o cessazione. Nel caso di più occupanti della medesima unità immobiliare, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli stessi.
La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere presentata con i seguenti mezzi:
 - consegnata direttamente all'ufficio tributi;
 - spedita a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando copia del documento di identità personale;
 - inviata a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata;
 - tramite lo sportello online;
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, dovrà indicare alternativamente, le informazioni principali sul sistema di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti (erogazione servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, modalità di conferimento dei rifiuti) e le indicazioni sul reperimento della Carta della qualità del servizio, ovvero, indicare puntualmente il sito internet del Comune dove sarà possibile reperire le suddette informazioni;
4. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della stessa dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Successivamente il Comune, entro 30 giorni così come previsto dall'art. 8 del TQRIF, comunicherà al contribuente:
 - il codice utente e il codice utenza attribuito;

- la data a partire dalla quale è dovuta la TARI;
5. Per l'invio delle comunicazioni e per il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, fa riferimento a fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.
 6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, i soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario.

Articolo 28 – Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, **per le utenze domestiche**, dovrà obbligatoriamente contenere:
 - a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
 - b) Il numero dei soggetti occupanti l'utenza e dei componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
 - c) Il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente;
 - e) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di esenzioni, riduzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, **per le utenze non domestiche** dovrà obbligatoriamente contenere:
 - a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO relativo all'attività prevalente assegnato dalla Camera di Commercio o dall'ordine professionale;
 - b) Il recapito postale e di posta elettronica del contribuente
 - c) Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente;
 - e) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di esenzioni, riduzioni o agevolazioni.

Articolo 29 – Reclami, richieste di informazioni o di rettifica degli importi

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario ricevuto.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale e di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo, nel caso di utenza non domestica;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o

meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato.
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 30 – Versamento

1. Il Comune riscuote direttamente la tassa sui rifiuti mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997. Potranno essere introdotte altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari o postali.
2. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti, l'avviso bonario con allegati i modelli di pagamento precompilati, nel quale viene specificato, per ogni utenza, le somme dovute per la TARI e quelle per il tributo provinciale (TEFA).
3. L'avviso di pagamento, nel quale è indicato l'importo dovuto, dovrà contenere l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree sui quali si applica il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Dovrà contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.
4. L'ammontare della tassa per l'anno di riferimento è suddiviso in più rate con un minimo di due a scadenza semestrale. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

5. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme complessivamente inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
6. Non si dà luogo all'accertamento e alla riscossione del tributo, il cui importo comprensivo di interessi e sanzioni non superi l'importo di 20,00 euro con riferimento ad ogni annualità, salvo ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

Articolo 31 – Ulteriori rateizzazioni

1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

- a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 15.000;
- b) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100;
- d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
- g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
- h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 32 – Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e

disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 33 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Il presente regolamento deve ritenersi automaticamente adeguato per effetto delle modifiche della normativa nazionale in materia tributaria.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche - Comuni sino a 5.000 abitanti	
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI
3	STABILIMENTI BALNEARI
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI, RIMESSE E AUTORIMESSE. AREE SCOPERTE E TETTOIE DESTINATE A PARCHEGGIO CHE NON SIANO PERTINENZA DI UTENZE DOMESTICHE
5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE
6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
7	CASE DI CURA E RIPOSO
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
12	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE, ESTETISTA, LAVANDERIA)
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO, GOMMISTA
14	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI PRODUZIONE
15	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE
17	BAR, CAFFÈ PASTICCERIA
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB